

10 GIU. 2020

D.D.G. n. 633 del...../S10

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 10 - "Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità"

Il Dirigente Generale

"Decreto di diniego beneficio assunzione, art. 4, L.r. n. 20/1999"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28.02.79 n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 13.9.1999, n. 20, concernente gli interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P. n°12 del 27.06.2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 33 dell'17.07. 2019, con il quale è stato approvato il Regolamento organizzativo del Dipartimenti Regionali di cui all'art.13, comma 3, della L.R. n. 3/16;

VISTA l'istanza del 06.02.2020 della sig.ra [REDACTED], nata a Catania il [REDACTED], ed acquisita al protocollo generale del Dipartimento della famiglia al n. 4556 del 11.02.2020, con la quale ha avanzato richiesta dell'applicazione del beneficio di assunzione presso la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 20/99, nella qualità di moglie del sig. [REDACTED], nato a Catania l' [REDACTED], vittima sopravvissuta a seguito di evento criminoso verificatosi in [REDACTED] (CL) il [REDACTED];

VISTO il certificato prefettizio, allegato alla predetta istanza, prot. n. 435/12/B-19-Area Funz. I del 03.08.2006, rilasciato dalla Prefettura di Caltanissetta che attesta : "il Sig. [REDACTED] è da considerare invalido permanente, con riduzione della capacità lavorativa del 55%, a causa delle ferite riportate nel corso della sparatoria avvenuta in [REDACTED] il [REDACTED], la cui fattispecie criminosa rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 302/1990";

CONSIDERATO che la L.r. n. 20/99 è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 17 settembre 1999 ed all'art.20, rubricato "Estensione dei benefici nel tempo", al comma 1, per effetto della modifica apportata ad esso dall'art. 15, comma 1, della L.r. 20 novembre 2008, n. 15, così recita: " i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati", mentre il testo originario del comma sostituito era il seguente: " 1. In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore";

VISTA la nota di questo Dipartimento, prot. n. 7058 del 03.03.2020, trasmessa con raccomandata a/r., con la quale è stato comunicato alla sig.ra [REDACTED] il mancato accoglimento dell'istanza di assunzione atteso che l'evento criminoso posto a base del richiesto beneficio, previsto dall'art. 4 della L.r. 20/99, si è verificato nell'agosto del 1985, in data anteriore, quindi, all'entrata in vigore della predetta legge (17 settembre 1999); provvedendo contestualmente a dare formale comunicazione dell'avvio del procedimento di diniego, ed assegnando il termine di giorni dieci dal ricevimento, per presentare per iscritto le proprie osservazioni;

VISTE le osservazioni della sig.ra [REDACTED], pervenute con Pec del 17.05.2020, ed acquisite al prot. gen. del Dipartimento della famiglia al n. 14014 del 18.05.2020, formulate avverso il

preavviso di diniego, ricevuto dalla stessa in data 12.05.2020 come risulta dall'avviso di ricevimento;

CONSIDERATO che la sig.ra [REDACTED] espone una serie di censure quali: "Violazione di legge art.4 della L.R. 20/99", "Violazione del Principio di discriminazione", che "si realizza nei confronti di persone che si trovano a vivere uno stesso "status" quale quello di Vittima o familiare di vittima di mafia per i quali l'evento criminoso si sia realizzato prima del 1999 e, che, oggi non trova alcuna tutela"; nonché "Violazione del principio di imparzialità" e del Buon andamento della P.A., ed insiste per la revoca del preavviso di diniego e l'accoglimento del beneficio dell'assunzione;

CONSIDERATO che, nella fattispecie di che trattasi, questa Amministrazione ha esercitato una attività vincolata dalla legge e non una attività discrezionale;

CONSIDERATO, inoltre, che la predetta istante fa riferimento al caso del proprio coniuge che ha beneficiato dell'assunzione presso la Regione Siciliana nel dicembre del 2008; invero, come accertato dagli atti ufficiali in possesso del Servizio 10, il coniuge [REDACTED], ha presentato istanza per il beneficio assunzione in data 06.02.2007, in data quindi anteriore all'entrata in vigore della L.r. n. 15/2008 ed è stato assunto alla Regione Siciliana, con D.D.G. n. 9432 del 31.10.2008, pertanto, in situazione di diritto differente;

CONSIDERATO, altresì, che "il fluire del tempo", per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, può costituire un elemento significativo ai fini del giudizio di uguaglianza, infatti non contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché " il succedersi nel tempo di fatti ed atti può di per sé rendere legittima l'applicazione di una determinata disciplina rispetto ad altra" e "l'elemento temporale può essere legittimo criterio di discriminazione";

RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni nonché dell'effettuato approfondimento in materia legale, giusto parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, fornito con nota prot. n. 13887 del 18.06.2019, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, del suo buon andamento e dell'imparzialità, che non è possibile concedere alla suddetta richiedente il beneficio previsto dall'art. 4 della citata legge regionale 20/99;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, l'istanza presentata dalla sig.ra [REDACTED] finalizzata ad ottenere il beneficio di cui alla L.r. n. 20/99, art.4, non è accolta.

Avverso tale decisione è possibile esperire impugnativa giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, li

10 GIU. 2020



Il Dirigente Generale *ad interim*
Greco